

Polizza per la protezione delle attività alberghiere a copertura dei rischi: Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Rottura lastre, Cliente sicuro, Tutela legale Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Zurich Insurance plc
Rappresentanza Generale per l'Italia



Zurich Insurance plc - Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura la responsabilità civile per l'esercizio dell'attività alberghiera, i danni materiali alla proprietà anche in caso di incendio, il furto e i danni e spese sostenuti dai clienti nonché la tutela legale.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Garanzia "incendio":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di danni materiali e diretti arrecati al fabbricato e/o al contenuto in conseguenza degli eventi indicati in polizza quali incendio, fulmine, scoppio, fumo, gas, fuoriuscita d'acqua.
- ✓ **Garanzia "furto":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di perdita del contenuto posto nei locali dell'esercizio indicati in polizza in conseguenza degli eventi di furto e/o rapina indicati in polizza.
- ✓ **Garanzia "responsabilità civile":** la garanzia copre i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose e animali in conseguenza di un fatto accidentale derivante dall'esercizio dell'albergo.
L'assicurazione vale anche in caso di:
(i) danni causati a terzi in conseguenza del fatto doloso di persone del cui agire l'assicurato debba rispondere;
(ii) azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S.
- ✓ **Garanzia "rottura lastre":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di danni materiali e diretti derivanti all'assicurato per la sostituzione delle lastre nonché le spese di trasporto ed installazione delle lastre assicurate.
- ✓ **Garanzia "cliente sicuro":** la garanzia prevede il pagamento di (i) un indennizzo dei danni derivanti ai clienti da scippo e rapina del bagaglio, dei documenti ed effetti personali sottratti all'esterno dell'albergo; e (ii) un rimborso al cliente delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare in virtù della prenotazione a seguito di interruzione del soggiorno dovuto a malattia o infortunio.
- ✓ **Garanzia "tutela legale":** la garanzia assicura l'onere dell'assistenza giudiziale e stragiudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'assicurato in conseguenza di un evento assicurato.

E' possibile personalizzare le coperture in base alle proprie esigenze.

Le garanzie prestate si intendono operanti sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e/o massimali convenuti, e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato (art.1917 del Codice Civile).**
- ✗ **Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il massimale pattuito.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "responsabilità civile" non sono considerati "terzi": (i) il coniuge, i genitori e i figli dell'assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine (ii) quando l'assicurato non è persona fisica: il legale rappresentante, l'amministratore, il socio a responsabilità illimitata; (iii) con riferimento ai danni a cose, tutti coloro che subiscono il danno in occasione della loro partecipazione all'attività assicurata.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "tutela legale": vertenze con istituti o Enti Pubblici di Assistenza Previdenziali e Sociali.**



Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia “incendio” sono esclusi:

- ! i danni verificatisi in occasione di fatti di guerra e insurrezioni, di invasione e di occupazione;
- ! i danni verificatisi in occasione di esplosione, di emanazione di calore o radiazioni;
- ! i danni causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni/alluvioni;
- ! i danni da smarrimento o da furto delle cose assicurate;
- ! i danni causati a macchinari, attrezzature e arredamento;
- ! i danni indiretti conseguenti a cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento dei fabbricati;
- ! i danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- ! i danni indiretti per totale o parziale interruzione di attività.

Con riferimento alla garanzia “furto” sono esclusi:

- ! i danni verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, alluvioni, scioperi, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità;
- ! i danni agevolati dal contraente e/o dall'assicurato (o soggetti da questi incaricati o persone del fatto delle quali deve rispondere) con dolo o colpa grave;
- ! i danni causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- ! i danni riscontrati in occasione di inventari.

Con riferimento alla garanzia “responsabilità civile”, l'assicurazione non comprende:

- ! i danni a cose di terzi che l'assicurato abbia in consegna o in custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
- ! I danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- ! i danni derivanti dall'applicazione di tinture decoloranti, lacche;
- ! i danni alle cose trasportate sui mezzi di trasporto;
- ! i danni da circolazione stradale di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- ! i danni da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti;
- ! i danni conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- ! i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
- ! i danni derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- ! i danni derivanti dalla committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.lgs 81/2008.

Con riferimento alla garanzia “rottura lastre”, l'assicurazione non comprende:

- ! le rotture avvenute durante trasloco o rimozione anche temporanea di lastre oppure durante lavori sulle lastre stesse;
- ! le rotture verificatesi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- ! le rotture causate da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane;
- ! le rotture verificatesi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- ! le rotture di sorgenti luminose e delle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
- ! le rotture dovute a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature.

Con riferimento alla garanzia “tutela legale” l'assicurazione è esclusa per:

- ! materia fiscale/tributaria e amministrativa fatto salvo quanto previsto alla sezione “vertenze contrattuali con i clienti”;
- ! danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- ! eventi derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli natanti e aeromobili;
- ! diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- ! operazioni relative all'acquisto di beni immobili o beni mobili registrati;
- ! procedure arbitrali;
- ! controversie nei confronti della compagnia;
- ! controversie di cui all'art. 28 dello statuto dei lavoratori;
- ! controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva, concorrenza sleale e diritti d'autore;
- ! controversie civili relative a rapporti tra soci e/o amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura per i danni da incendio alla proprietà vale solo per i danni occorsi nel territorio italiano.
- ✓ La copertura in caso di furto vale solo per i danni occorsi nel territorio italiano.
- ✓ La copertura di responsabilità civile vale nel mondo intero, **esclusi USA e CANADA**.
- ✓ La copertura tutela legale vale (i) in tutti gli Stati d'Europa nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penali e (ii) in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino in tutti gli altri casi.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto il contraente o, se persona diversa, l'assicurato devono fornire informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, devono comunicare tempestivamente per iscritto a Zurich o all'intermediario assicurativo, i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (ad esempio la modifica dell'attività assicurata).
- **Le dichiarazioni non veritiere, inesatte, volontariamente omesse, o la mancata comunicazione di variazione alle informazioni riportate sul contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.**
- Il contraente e, se persona diversa l'assicurato, devono inoltre comunicare immediatamente a Zurich l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile. **L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo.**
- **In caso di variazione dell'ubicazione e dell'attività devono dare tempestiva comunicazione scritta a Zurich.**



Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale. E' possibile richiedere un frazionamento con importo minimo di euro 75 per ogni singola rata .

Il premio è comprensivo delle imposte, è interamente dovuto per tutta la durata del contratto e deve essere pagato a Zurich o all'intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo di 750 euro annui.

In caso di durata poliennale, il contratto prevede due modalità alternative di pagamento:

- 1) il premio viene pagato secondo le scadenze indicate in polizza;
- 2) il premio viene pagato per tutta la durata del contratto, anticipatamente ed in un'unica soluzione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alla data indicata in polizza oppure alla data del pagamento del premio o della prima rata di premio, se successiva e finisce alla data indicata in polizza. In mancanza di disdetta, alla scadenza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti come previsto dall'art. 1901 del Codice Civile.



Come posso disdire la polizza?

Può esercitare il diritto di disdetta occorre inviare una lettera raccomandata a Zurich **almeno 60 giorni prima della scadenza della polizza**. La Compagnia può recedere dalla polizza a seguito di sinistro inviando una comunicazione all'altra parte con lettera raccomandata entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo. Il recesso ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.